Iniziativa popolare Spazi verdi per i nostri figli Rapporto esplicativo (bozza)

L'iniziativa persegue un obiettivo che a prima vista appare già sufficientemente garantito dalle norme vigenti, in particolare dagli articoli 15 e 38 a LPT (in vigore dal 1. maggio 2014), come pure dalle schede di Piano direttore P1 (cifra 2.5) e R6 concernenti il paesaggio, rispettivamente lo sviluppo e la contenibilità dei PR. Tali norme precludono oggi e per alcuni anni anche in futuro, l'ampliamento del complesso delle aree edificabili nel nostro Cantone e l'edificazione delle ultime aree aperte dei fondivalle.

Dando dignità propria alle aree verdi, ossia affrancandole dal discorso della contenibilità delle zone edilizie con le quali concorrono, l'iniziativa propone tuttavia un cambiamento di paradigma. Se correttamente applicata, la legge (LPT) preserva difatti solo le aree verdi la cui edificazione non è richiesta dallo sviluppo prevedibile dei prossimi 15 anni. In sostanza la legge si conforma al mercato e consente l'edificazione se ve n'è richiesta. Visto che la pressione sui fondivalle permane alta, senza iniziativa essi non sarebbero al sicuro da una futura edificazione e anche la scheda di Piano direttore P1, che postula il mantenimento dell'alternanza tra territorio edificato e spazi liberi di fondovalle, ha una validità temporale limitata all'attuale piano direttore.

Alla lunga le norme di pianificazione rendono sostanzialmente possibile *ogni* azzonamento di aree ancora aperte, se vien fornita la prova del bisogno, mentre l'ubicazione esatta dei nuova azzonamenti resta oggetto di ponderazione degli interessi che tra i molti fattori deve tener conto anche della tutela del paesaggio. Gli ultimi spazi verdi di fondovalle meritano tuttavia un grado di protezione di molto superiore a quello lasciato all'apprezzamento delle autorità nell'ambito della ponderazione degli interessi, per cui l'iniziativa presente appare indispensabile anche perché non vi è per nulla d'attendere, nei prossimi anni, un affievolimento della spinta all'edificazione.

Commento alle singole norme

Art. 95 bis, capoverso 1

¹ Gli spazi verdi di fondovalle non edificabili o non edificati in larga misura sono paesaggi d'importanza cantonale e vanno tutelati come zona agricola o forestale, zona di protezione, zona degli spazi liberi o zona per il tempo libero.

L'iniziativa non intende introdurre strumenti nuovi nella pianificazione ma usare quelli esistenti, reputati sufficienti. In particolare si è preferito evitare di aggiungere un nuovo tipo di azzonamento oltre a quelli citati (tutti esplicitamente previsti dall'art. 20 LST) che garantisse il mantenimento del carattere aperto ed inedificato dei comparti in questione. Nell'applicazione delle disposizioni sarà tuttavia essenziale evitare ogni costruzione che non sia strettamente indispensabile e favorire pertanto, per fare un esempio concernente le zone per il tempo libero, uno svago imperniato sul valore intrinseco del paesaggio e non su infrastrutture tecniche. Questa disposizione rafforza l'indirizzo stabilito della scheda P1 di Piano direttore, cifra 2.5, elevandolo a livello di legge.

Art. 95 bis, capoverso 2

² Negli spazi verdi di fondovalle non edificati in larga misura, in particolare se in presenza di terreni non ancora urbanizzati, la zona edificabile va ridotta.

Rispetto alle norme vigenti questo capoverso presenta il plusvalore di poter recuperare alle aree verdi, spazi oggi ancora liberi ma che la pianificazione locale rende edificabili. Ovviamente entrano in linea di conto primariamente i terreni non ancora urbanizzati in quanto il loro dezonamento non sarebbe soggetto a risarcimento a carico della collettività. Qualora eccezionalmente si rendesse necessario un risarcimento, ad esempio per dezonare parcelle già urbanizzate (ai sensi della LPT, cfr. art. 19) che rivestono un'importanza strategica per conservare la continuità tra comparti paesaggistici inedificati, si potrà ricorrere ai proventi del prelievo del plusvalore, oggi richiesto per

ogni nuovo azzonamento (<u>art. 5, cpv. 1 bis LPT</u>) e all'esame, a livello cantonale, anche per l'aumento degli indici edilizi (Messaggio 6728 del Consiglio di Stato sulla revisione della LST).

Articolo 95 bis, capoverso 3:

³ Il Cantone identifica e tutela gli spazi verdi non edificabili o non edificati in larga misura dei fondivalle della Riviera, del Piano di Magadino, del Piano del Vedeggio e del Piano del Laveggio e del Gaggiolo con lo strumento del Piano di utilizzazione cantonale.

L'iniziativa precisa i mezzi d'attuazione dei suoi obiettivi per evitare che venga perso del tempo prezioso per stabilire se debbano attivarsi principalmente i comuni o il Cantone. La scelta di assegnare un ruolo attivo al Cantone deriva principalmente da due aspetti: il carattere sovracomunale degli obiettivi che l'iniziativa persegue e i tempi molto più lunghi che sarebbero necessari per la modifica di tutti i piani regolatori comunali toccati. Lo strumento del Piano cantonale di utilizzazione consente inoltre un approccio unitario come pure equità di trattamento di tutte le aree in esame. La disposizione esplicita sui PUC è da considerare come quella minima; qualora il Cantone riconoscesse che anche altre aree verdi di fondovalle, non menzionate singolarmente, richiedono una pianificazione sovracomunale, egli non ne avrebbe l'obbligo ma perlomeno la facoltà.

Norme transitorie, capoverso 1

¹ Il Dipartimento elabora il Piano di utilizzazione cantonale, di cui all'art. 95bis cpv. 3, entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge e il Gran Consiglio lo approva entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge.

Queste scadenze ambiziose si impongono in quanto l'iniziativa può produrre un effetto analogo a quello delle zone di pianificazione, la cui durata non dovrebbe superare i 5 anni (durata massima ai sensi dell'art. 60 <u>Lst</u>, prorogabile eccezionalmente per due anni da parte del Consiglio di Stato). Durante i due anni che in base alla presente norma decorrono tra l'adozione del PUC e la sua approvazione e messa in vigore, vige il blocco edilizio in base all'articolo 63 <u>Lst</u>. Nella misura in ci sul territorio da tutelare incombano minacce che potessero vanificare gli obiettivi della prevista pianificazione il Cantone dovrà applicare le misure di legge per questi casi, in particolare istituendo delle zone di pianificazione, laddove necessario.

Articoli di legge citati

1) Legge federale sulla pianificazione del territorio

LPT Art. 5 Compensazione e indennizzo

¹ Il diritto cantonale prevede un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da pianificazioni secondo la presente legge.

^{1 bis} I vantaggi derivanti da pianificazioni sono compensati con un'aliquota del 20 per cento almeno. La compensazione diventa esigibile se il fondo è edificato o alienato. Il diritto cantonale imposta la compensazione in modo da compensare quantomeno il plusvalore derivante dall'assegnazione durevole del terreno a una zona edificabile

LPT: Art. 15¹Zone edificabili

- ¹ Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni.
- ² Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte.
- ³ L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio.
- ⁴ Un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se:
- a. è idoneo all'edificazione;
- b. sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti;
- c. le superfici coltive non sono frazionate;
- d. la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e
- e. l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore.
- ⁵ La Confederazione e i Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per l'assegnazione di terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.

LPT Art. 19 Urbanizzazione

- ¹ Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante.
- ² L'ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l'urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari.¹
- ³ Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall'ente pubblico oppure di anticipare le spese d'urbanizzazione giusta il diritto cantonale

LPT Art. 38a¹Disposizioni transitorie della modifica del 15 giugno 2012

- ¹ I Cantoni adattano i propri piani direttori ai requisiti di cui agli articoli 8 e 8*a* capoverso 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012.
- ² Fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale non è consentito al Cantone interessato di aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato.
- ³ Scaduto il termine di cui al capoverso 1, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone interessato non ha ottenuto l'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale.
- ⁴ I Cantoni disciplinano entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012 un'adeguata compensazione di vantaggi e svantaggi rilevanti secondo i requisiti dell'articolo 5.
- ⁵ Scaduto il termine di cui al capoverso 4, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone interessato non dispone di un'adeguata compensazione secondo i requisiti dell'articolo 5. Il Consiglio federale designa tali Cantoni dopo averli sentiti.

2) Legge sullo sviluppo territoriale

LST Art. 20 Piano delle zone

¹Il piano delle zone suddivide il territorio comunale in zone.

²Possono essere delimitate in particolare le seguenti zone:

- zona per l'abitazione,
- zona per il lavoro.
- zona degli spazi liberi,
- zona per il tempo libero,
- zona per scopi pubblici,
- zona di pericolo,
- zona per estrazioni o discariche,
- zona agricola,
- zona di protezione,
- zona forestale,
- zona di riserva,
- zona senza destinazione specifica.
- ³Il Consiglio di Stato stabilisce la definizione delle zone.

⁴Sono ammesse le zone miste e le sovrapposizioni di zona, se conformi agli scopi e ai principi della pianificazione del territorio.

LST Art. 57 Definizione e scopo (della zona di pianificazione)

¹La zona di pianificazione è stabilita per comprensori esattamente delimitati, se i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con principi pianificatori.

²Il Consiglio di Stato, in particolare, stabilisce zone di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adequamento delle pianificazioni locali.

LST Art. 60 Entrata in vigore e proroga (della zona di pianificazione)

¹La zona di pianificazione entra in vigore con la pubblicazione.

²Essa resta in vigore fino alla pubblicazione del piano sostitutivo; comunque non oltre cinque anni, riservata una possibilità di proroga.

³Il Consiglio di Stato può concedere una proroga della zona di pianificazione di due anni al massimo, per fondati motivi; la proroga soggiace alla procedura d'adozione.

LST Art. 61 Effetti (della zona di pianificazione)

¹La zona di pianificazione è vincolante per ognuno.

²Al suo interno nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

³Le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente.

LST Art. 62 Decisione sospensiva

¹Il Municipio o il Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto.

²Il Municipio o il Dipartimento decidono immediatamente sull'oggetto sospeso oppure danno avvio alla procedura d'espropriazione, se alla scadenza dei due anni il piano regolatore o il piano particolareggiato non sono stati pubblicati, o il piano d'utilizzazione cantonale non è stato adottato.

LST Art. 63 Blocco edilizio

¹Dalla data di pubblicazione del piano regolatore o del piano particolareggiato di cui all'articolo 27 e sino all'approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di adozione del piano di utilizzazione cantonale di cui all'articolo 45 e sino all'approvazione del Gran Consiglio, non si possono attuare modifiche edilizie o altri interventi contrari alle previsioni del piano.

2ll blocco edilizio decade se il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio, non approvano il piano entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione, rispettivamente di adozione.